DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 174/2002

del 6 dicembre 2002

che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 149/2002 del Comitato misto SEE dell'8 novembre 2002 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti ([2]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 2eu (decisione 2002/255/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il punto seguente:

«2ev. **32002 D 0272**: Decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti (GU L 94 dell'11.4.2002, pag. 13)».

Articolo 2

I testi della decisione 2002/272/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 dicembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

([1]) GU L 19 del 23.1.2003, pag. 21.
([2]) GU L 94 dell'11.4.2002, pag. 13.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2002.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON